LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1986, N. 35:

Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio.

Art. 1

(Demanio armentizio regionale)

I tratturi siti nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo, in quanto strumentali alle funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, costituiscono il demanio armentizio regionale.

Ai sensi della presente legge sono definiti tratturi: i tratturi, i tratturelli, i bracci e i riposi; sono definiti fondi tratturali i terreni situati all'interno dei tratturi.

Art. 2

(Esercizio delle funzioni amministrative)

Le funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio e la gestione di esso sono esercitate dalla Regione attraverso il servizio "Bonifica - Economia Montana e Foreste" istituito nell'ambito del Settore Agricoltura -Foreste e Alimentazione con L.R. n. 58 del 21.5.1985 e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

La relativa struttura operativa Tratturi e Usi Civici" sarà dotata di personale e mezzi idonei ad assicurare la rapida applicazione della presente legge.

Art. 3

(Reintegra tratturale)

La Regione provvede, ove se ne ravvisi la necessità, all'accertamento, alla revisione della consistenza ed alla conseguente reintegra dei tratturi secondo le norme del R.D. 30.12.1923, n. 2344, e dei relativi regolamenti esecutivi di cui ai R.R.D.D. 29.12.1927, n. 2801 e 16.7.1936, n. 1706.

Art. 4

(Tratturi da conservare al demanio armentizio regionale)

I tratturi ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell'attività armentizia o all'incentivazione dell'allevamento ovino, nonché quelli di interesse storico, archeologico e naturalistico vengono conservati al demanio armentizio regionale e sono gestiti dalla Giunta regionale.

In particolare la Giunta regionale potrà disporre la concessione precaria di fondi tratturali per utilizzazioni che non siano in contrasto con la loro rilevanza storica, archeologica e naturalistica. In ogni caso il concessionario dovrà impegnarsi ad adempiere a quanto previsto dal piano di cui al successivo art. 8.

Al fine di procedere alla individuazione ed all'elencazione dei tratturi contemplati dal presente articolo gli Enti locali, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, le Organizzazioni professionali

agricole, quelle naturalistiche e del tempo libero, nonché tutti coloro che vi hanno interesse provvederanno a inviare al Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione indicazioni e proposte entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'elenco regionale dei tratturi da conservare è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 5

(Tratturi da trasferire al patrimonio dei Comuni)

I fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità di Centri urbani o di frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano di fatto destinati a utilizzazioni diverse da quelle contemplate negli artt. 4 e 7 o per i quali tali utilizzazioni siano previste dal piano regolatore generale definitivamente approvato sono trasferiti, con delibera del Consiglio regionale, al patrimonio dei Comuni territorialmente competenti.

Detti fondi, fatta eccezione per i terreni tratturali destinati a soddisfare esigenze di carattere pubblico e nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 22. 12.1983, sono alienati secondo le seguenti priorità:

a) possessori attuali, o loro eredi, sulla base di titolo legittimo, anche se scaduto;

b) possessore attuale senza titolo legittimo, purché il possesso sia antecedente all'entrata in vigore della L.R. 6.3.1980, n. 16;

c) frontisti;

d) altri richiedenti residenti nel territorio comunale.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni interessati, dotati di piano regolatore generale, dovranno inviare copia del piano al Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione.

Eguale obbligo incombe sui Comuni che adottano o che modificano il piano regolatore generale dopo l'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il termine decorre dal momento dell'adozione del piano.

Art. 6

(Piano di utilizzazione e alienazione)

I soggetti di cui al precedente art. 5 interessati all'acquisto di terreni tratturali potranno presentare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Comune.

Entro i sei mesi successivi, tenuto conto delle domande di acquisto pervenute, il Comune elabora una proposta di piano di utilizzazione e alienazione dei propri terreni tratturali.

La proposta di piano dovrà contenere:

a) la previsione della destinazione, con l'indicazione delle zone di interesse pubblico e di quelle destinate all'alienazione;

b) le piante planimetriche dalle quali risulti lo stato di fatto delle utilizzazioni in atto;

c) l'elenco degli acquirenti secondo le priorità stabilite dal precedente art. 5;

d) i prezzi di vendita proposti per le singole zone stimati in base al valore dei suoli nudi al momento della compilazione del Piano;

e) un relazione generale.

La Giunta regionale, acquisito il parere dell'U.T.E. territorialmente competente circa la congruità del prezzo proposto per la vendita, propone al Consiglio regionale l'approvazione del Piano.

I prezzi di vendita approvati dal Piano di utilizzazione e di alienazione saranno annualmente rivalutati dai Comuni sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita.

Art. 7 (Tratturi destinati a utilizzazione agricola da alienare)

I fondi tratturali utilizzati a fini agricoli e quelli incolti che non fanno parte dei tratturi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 devono essere conservati all'utilizzazione agricola e sono gravati da vincolo assoluto di inedificabilità.

I fondi di cui al comma precedente sono alienati con delibera della Giunta regionale a coloro che ne facciano domanda entro sei mesi dell'approvazione del piano agrituristico dei tratturi di cui al successivo art. 8.

L'alienazione deve rispettare il seguente ordine di priorità:

1) possessore del fondo sulla base di titolo legittimo, anche se scaduto;

2) possessore del fondo senza titolo legittimo alla data di entrata in vigore della presente legge, purché coltivatore diretto o lavoratore manuale della terra;

3) allevatori diretti di ovini, con preferenza se associati;

4) frontisti coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, con preferenza per i primi;

5) coltivatori diretti e lavoratori manuali della terra, con preferenza se associati;

6) ente regionale di sviluppo agricolo;

7) soggetti equiparati ai coltivatori diretti ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

8) cooperative giovanili costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285;

9) altri imprenditori agricoli a titolo principale;

10) altri frontisti;

11) altri richiedenti;

Il prezzo di vendita è calcolato sulla base della normativa vigente in materia di esproprio ed è riferito al terreno non migliorato.

Gli acquirenti si devono obbligare, con atto da trascrivere, a permettere l'accesso e il godimento naturalistico del fondo secondo le modalità che possono essere previste dal Piano di cui al successivo art. 8. In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

I fondi tratturali di cui al presente articolo non alienati, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferiti al patrimonio del Comune territorialmente competente.

Una utilizzazione diversa da quella agricola può essere disposta solo dal piano regolatore generale del Comune territorialmente competente. In tal caso i fondi tratturali già alienati verranno acquisiti al patrimonio del Comune allo stesso prezzo di vendita rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e dovranno essere destinati esclusivamente a utilizzazione pubblica.

Art. 8. (Piano agrituristico dei tratturi)

La Giunta regionale, sentiti i Comuni e le Comunità montane interessate nonché le organizzazioni professionali agricole, naturalistiche e del tempo libero maggiormente rappresentative, d'intesa con le strutture di gestione dei parchi territorialmente interessati provvede, avvalendosi del competente servizio del Settore Agricoltura, all'elaborazione di un piano agrituristico dei tratturi che dovrà essere inserito nell'eventuale piano regionale di sviluppo agrituristico e potrà collegarsi con altri piani similari. Tale piano deve essere approvato dal Consiglio regionale.

Il piano prevede itinerari e stazioni di interesse storico, archeologico e naturalistico, collegati ai tratturi, da percorrersi, a piedi, a cavallo e, adottando rigorose misure di tutela ambientale e di sicurezza, con mezzi meccanizzati fuoristrada.

Gli itinerari e le stazioni sono situati con preferenza sui fondi fratturati demaniali o di origine demaniale.

Il piano dei tratturi, approvato dal Consiglio regionale, è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

La gestione degli itinerari e delle relative stazioni è affidata a gruppi di coltivatori diretti, con preferenza per quelli che coltivano i fondi tratturali e i fondi vicini, anche con la partecipazione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della promozione e dell'animazione, di cooperative giovanili costituite ai sensi della legge I giugno 1977, n. 285, con preferenza per quelle locali. In mancanza la gestione può essere affidata a consorzi tra organizzazioni agrituristiche e a società per la promozione agrituristica cui partecipino Enti pubblici.

Art. 9

(Intese interregionali)

La Regione Abruzzo, ai sensi degli artt. 8 e 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove intese con le altre regioni interessate al fine di giungere alla costituzione di un ufficio interregionale e alla adozione di un piano interregionale agrituristico dei tratturi.

Art. 10

(Vigilanza e sanzioni)

Ai sensi dell'art 78 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sulla integrità e conservazione dei fondi tratturali, delle utilizzazioni prescritte e delle servitù riconosciute.

Ferme restando le sanzioni amministrative vigenti nella materia, sono applicate le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La repressione degli abusi e l'applicazione delle relative sanzioni sono demandate al competente Ufficio regionale del contenzioso al quale i Comuni dovranno inoltrare i relativi rapporti.

Art. 11

(Norma finanziaria)

Le somme comunque dovute in applicazione della presente legge saranno versate alla Tesoreria regionale secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 12

(Norme transitorie)

In attesa della pubblicazione dell'elenco dei tratturi da conservare previsto al precedente art. 4 e dell'approvazione dei piani di utilizzazione ed alienazione di cui al precedente art. 6 e tino all'adozione del provvedimento di alienazione dei tratturi indicati al precedente art. 7, resta in vigore la legge regionale 6.3.1980, n. 16.

Le concessioni tratturali preesistenti all'entrata in vigore della presente legge sono da considerare legittime, anche se scadute. I miglioramenti fondiari di natura agricola realizzati dai possessori di cui al precedente art. 7, non sono passibili di sanzione amministrativa ed in tal senso sarà definito il relativo contenzioso presso l'Ufficio regionale competente in materia.

I possessori dei terreni tratturali senza titolo legittimo, con titolo legittimo scaduto, che intendono procedere all'acquisto ai sensi della presente legge sono comunque tenuti al pagamento delle somme dovute e non corrisposte per canoni pregressi, penali e danni a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione. "

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 luglio 1986.

MATTEUCCI